

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 135
Bellinzona, gennaio

12/2009

Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001, del 12 settembre 2006; modifica (del 3 marzo 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e l'art. 2 del Decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 / 15 marzo 2001,

decreta:

I.

Il Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001, del 12 settembre 2006, è modificato come segue:

Art. 10 cpv. 3

I disposti dei cpv. 1 e 2 valgono pure per la procedura a invito.

Art. 34 cpv. 2 lett. a) e b)

- a) nel campo della progettazione e direzione lavori, gli uffici che operano con titolari o membri dirigenti effettivi che soddisfano i requisiti previsti dalla Legge sulla protezione e sull'esercizio delle professioni di ingegnere, architetto e dei tecnici progettisti (Lepia),
- b) per tutte le altre prestazioni di servizio i concorrenti che operano nel settore della rispettiva commessa secondo criteri di idoneità stabiliti di volta in volta dal committente.

Art. 34 cpv. 3 (nuovo)

³In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale, almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente effettivo deve possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge e partecipare effettivamente in modo prevalente alla gestione dell'attività societaria.

Art. 42 cpv. 1 lett. g) (nuova)

g) che nel capitolato presentano correzioni o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione.

Art. 60 Quando il sussidio ai sensi dell'art. 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 da parte di enti pubblici supera il 50% della spesa sussidiabile o 1'000'000.– di franchi, valgono le seguenti norme complementari:

**Publicazione
della lista delle
commesse del
Cantone**

Art. 64a (nuovo) ¹La lista delle commesse pubbliche a invito o incarico con importi superiori a fr. 5000.– ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LCPubb contiene i dati seguenti:

- a) committente,
- b) tipo di commessa,
- c) data dell'aggiudicazione,
- d) oggetto della commessa,
- e) nome e sede dell'aggiudicatario,
- f) importo della commessa.

²La lista è consultabile su supporto informatico e cartaceo una volta all'anno, per il periodo di quindici giorni, presso l'Ufficio della documentazione a Bellinzona, dopo la presentazione dei conti consuntivi e dei rendiconti dell'anno di riferimento.

³L'annuncio del periodo di pubblicazione e consultazione avviene sul Foglio Ufficiale e comunicato sul sito Internet del Cantone.

⁴La lista è messa a disposizione della Commissione della gestione delle Finanze su supporto informatico fino all'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di riferimento.

⁵L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti ne cura l'allestimento, la pubblicazione e l'archiviazione in collaborazione con i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.

II.

La presente modifica viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 3 marzo 2009

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**